

Sentenza della CRA in merito all'inosservanza dell'obbligo di collaborare

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha deciso che un richiedente che si presenta tardivamente o non si presenta affatto alle audizioni sui motivi d'asilo viola in modo grave il suo dovere di collaborare alla procedura. La Commissione ha in tal modo confermato e precisato, alla luce del nuovo diritto, la sua giurisprudenza anteriore.

In una decisione di principio del 2 maggio 2000, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), il tribunale di ultima istanza in materia d'asilo, ha ribadito e precisato, alla luce del nuovo diritto, la sua giurisprudenza anteriore, tutelando una decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) di non entrata nel merito di una domanda d'asilo.

Nel caso in questione, in due occasioni il richiedente non si era presentato, o si era presentato tardivamente, a un'audizione, senza fornire spiegazioni convincenti in merito al suo comportamento e senza reagire a lettere inviategli dalle autorità. L'UFR ne ha inferito che il richiedente si era reso colpevole di una violazione grave del suo dovere di collaborare e che pertanto non si dovesse entrare nel merito della sua domanda d'asilo (art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi). Secondo il diritto previgente, la decisione di non entrata nel merito presupponeva che la violazione dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente fosse intenzionale, il che poteva difficilmente essere provato dalle autorità; secondo il nuovo diritto, è invece sufficiente che il richiedente si renda colpevole di una violazione grave dell'obbligo di collaborare. Il richiedente ha tuttavia la possibilità di esporre alle autorità i motivi che hanno condotto all'inosservanza dell'obbligo.

La CRA ha deciso che l'articolo 32 capoverso 2 lettera c LAsi si applica anche alle inosservanze dell'obbligo di collaborare anteriori all'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo. Nella sua sentenza, essa ha espressamente ammesso l'applicazione retroattiva di tale articolo; nell'ambito delle disposizioni transitorie, il legislatore non ha infatti previsto alcuna eccezione in merito.

Zollikofen, 8 maggio 2000

Altre informazioni:

Magnus Hoffmann
Segretariato presidenziale della CRA
Tel. 031 323 55 72
E-mail: magnus.hoffmann@ark-cra.ch

Sentenza del 2 maggio 2000 nella causa M. K.

Decisione di principio:

Art. 121 cpv. 1 LAsi: retroattività della legge; art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi [art. 16 cpv. 1 lett. e pLAsi]: non entrata nel merito per violazione grave dell'obbligo di collaborare.

- 1. L'art. 121 cpv. 1 LAsi enuncia il principio della retroattività della legge sull'asilo del 26 giugno 1998, entrata in vigore il 1° ottobre 1999. Le disposizioni di tale legge sono pertanto applicabili a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore. Tale principio non vale per le disposizioni della LAsi entrate in vigore già il 1° luglio 1998, in applicazione del DMAS (consid. 3a a 4b).**
- 2. Le condizioni poste dal Tribunale federale riguardo alla retroattività della legge sono adempite nel caso concreto (consid. 4c).**
- 3. Contrariamente all'art. 16 cpv. 1 lett. e pLAsi, l'art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi non contempla più il dolo quale elemento costitutivo di una violazione dell'obbligo di collaborare. La nozione di dolo della legge previgente è stata sostituita dalla nozione di colpa. È pertanto ormai sufficiente constatare che tale violazione è imputabile a colpa (consid. 5a).**
- 4. Siffatta modifica legislativa in materia di violazioni dell'obbligo di collaborare non rende caduca la pubblicata giurisprudenza della CRA riguardo all'art. 16 cpv. 1 lett. e LAsi previgente (GICRA 1997 n. 3; 1995 ni. 18 e 19; 1994 n. 15). Influenza tale giurisprudenza unicamente nella misura in cui la stessa giurisprudenza contemplava il dolo quale elemento costitutivo di una violazione dell'obbligo di collaborare (consid. 5b).**